

BANDO DI CONCORSO PER LE COLLABORAZIONI PART-TIME DEGLI STUDENTI PER INCARICHI RIFERITI ALL'UNITÀ DI SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE E L'ASSISTENZA DEGLI STUDENTI DISABILI (USID) ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Art. 1 Oggetto

È indetto, per l'anno accademico 2021/2022, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, il bando di concorso per le collaborazioni part-time degli studenti per incarichi riferiti all'Unità di Servizi per l'Integrazione e l'assistenza degli studenti Disabili.

Art. 2 Tipologia di attività

I rapporti di collaborazione riguardano l'attività di integrazione e assistenza agli studenti disabili iscritti all'Università di Pisa. Le tipologie di attività previste sono le seguenti:

1. assistenza e supporto a singoli studenti disabili per specifiche esigenze degli stessi;
2. servizi direttamente o indirettamente gestiti dall'USID, aggiuntivi o integrativi delle mansioni istituzionalmente svolte da personale tecnico-amministrativo.

Ciascuna collaborazione può arrivare fino ad un massimo di 200 ore di lavoro.

Art. 3 Caratteristiche del rapporto di collaborazione

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, ed è disciplinata, per quanto non previsto nel presente bando, dall'art. 11 del Decreto Legislativo 68/2012 e dal Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.

La collaborazione è incompatibile, dal momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, con:

- lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa retribuita, fatte salve quelle di natura occasionale;
- l'assegnazione, per l'anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, di prestiti d'onore e di qualsiasi altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito;
- l'attribuzione di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 170/2003.

A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico di collaborazione part-time nello stesso anno accademico, compresi gli incarichi previsti dagli articoli 8 e 9 del Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi universitari.

Art. 4 Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione delle collaborazioni tutti gli studenti dell'Università di Pisa regolarmente iscritti, alla data del **31 dicembre 2021**, ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda:

- i vincitori di borsa di studio DSU per l'a.a. 2021/2022;
- gli immatricolati ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico nell'a.a. 2021/2022;
- gli studenti ultracinquantenni;
- gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo nell'anno accademico 2021/2022;
- gli iscritti ai corsi singoli;
- gli iscritti ai corsi singoli di transizione alla data del 31 dicembre 2021;
- gli studenti iscritti da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno;
- gli iscritti per il conseguimento di una laurea successiva alla prima di pari livello a quello già posseduta;
- gli iscritti a corsi attivati presso l'Accademia navale di Livorno, al corso Lingua e cultura italiana per stranieri.
- gli iscritti a corsi attivati presso l'Accademia navale di Livorno, al corso Lingua e cultura italiana per stranieri e al percorso formativo 24 CFU.

Art. 5 Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata perentoriamente **entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2022**, esclusivamente on line, collegandosi all'area riservata del portale Alice (www.studenti.unipi.it), sezione "Collaborazione part-time retribuita".

Art. 6

Formazione della graduatoria

L'ordine di graduatoria è stabilito sulla base di parametri di merito secondo i criteri di seguito descritti.

A tutti gli studenti iscritti allo stesso corso e appartenenti alla stessa coorte viene assegnato un punteggio sulla base della sommatoria dei prodotti dei crediti per i voti conseguiti negli esami nel periodo 11 agosto 2020-10 agosto 2021. Il 30 e lode vale 31.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale, il punteggio viene assegnato sulla base del voto finale della laurea triennale. Il 110 e lode è considerato 111.

Il corso di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto alla data del 31 dicembre 2021.

Gli esami di riferimento sono quelli che risultano regolarmente registrati nella carriera dello studente alla data del 31 dicembre 2021.

I punteggi assegnati sono riparametrati in millesimi, ponendo uguale a mille quello più alto.

Gli studenti che hanno presentato domanda e sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4, sono inseriti in due graduatorie di merito in ordine decrescente del punteggio in millesimi, come sopra definito: una relativa agli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e una relativa agli immatricolati e agli iscritti ai corsi di laurea magistrale.

A parità di punteggio prevalgono le condizioni economico-familiari valutate secondo quanto stabilito dal Regolamento sulla contribuzione universitaria. Ai fini della definizione della graduatoria viene presa in considerazione la richiesta della riduzione tasse presentata entro il 31 dicembre 2021.

In caso di ulteriore parità prevale il più giovane di età.

Il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale DSU e dei prestiti d'onore.

La graduatoria, approvata decreto rettorale, è pubblicata sul sito web dell'Università il **28 febbraio 2022**. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.

Art. 7

Assegnazione delle collaborazioni

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui al punto 1) dell'art. 2, verranno convocati singolarmente sulla base dell'ordine della graduatoria gli studenti iscritti ad un corso di laurea afferente al medesimo dipartimento dello studente disabile per il quale si intende attribuire l'incarico, per un colloquio teso a verificare la motivazione e la disponibilità a svolgere il servizio richiesto. Nel caso in cui lo studente, in base al colloquio svolto, non risulti idoneo o non sia disponibile, rimane comunque in graduatoria e potrà essere richiamato per ulteriori incarichi.

Gli incarichi di cui al punto 2) dell'art. 2 saranno assegnati esclusivamente sulla base dell'ordine di graduatoria. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico proposto lo studente sarà depennato dalla graduatoria.

L'attività deve iniziare entro una settimana dalla stipula del contratto.

Art. 8

Compenso

Il compenso orario delle collaborazioni è di € 7,75.

Il pagamento della collaborazione avviene, a scelta del candidato, o in unica soluzione al termine della collaborazione o in due distinte rate.

Art. 9

Risoluzione del contratto di collaborazione

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:

- decadenza, rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede universitaria;
- irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale;
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
- accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati ai fini della richiesta della riduzione della contribuzione.

Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota corrispondente alla parte di collaborazione prestata.

Nel caso di accertamento di false o errate dichiarazioni, lo studente è tenuto alla restituzione di quanto già ricevuto a titolo di compenso.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi). I dati saranno

trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Titolare autonomo del trattamento dei dati personali è l'Università di Pisa, nella persona del suo legale rappresentante.

Art. 11

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Stefania Milella.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990 emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Pubblicità del bando e informazioni

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it>. Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno contattare la Direzione Servizi per la didattica e gli studenti alla seguente e-mail: concorsinumerochiuso@unipi.it